

Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

Il Decreto Sostegni Bis è legge

D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 convertito in legge
Legge di conversione del 23 luglio 2021, n. 106

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021 – S.O. n. 25

la Legge di conversione del 23 luglio 2021, n. 106, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali

Con 213 voti favorevoli, 28 contrari e un'astensione, giovedì 22 luglio, **il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo e approvato in via definitiva il ddl n. 2320, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 73, c.d. Decreto Sostegni bis**, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, che **ora è diventato legge, entrata in vigore il 25 luglio 2021** (giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).

Riepiloghiamo le disposizioni confermate e le novità introdotte in sede di conversione.

Un nuovo e più esteso pacchetto di indennizzi alle imprese e proroghe fiscali, al fine di contenere l'impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione che sono state adottate.

Ricordiamo che gli interventi previsti si articolano su **7 principali linee di azione:**

1. sostegno alle imprese, all'economia e abbattimento dei costi fissi;
2. accesso al credito e liquidità delle imprese;

STUDIO PUCCI ASSOCIATI Società tra Professionisti S.R.L.

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)
Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032
E-mail: info@studiopucci.com
Website: www.studiopucci.com
Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 – 00193 Roma (RM)



Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

3. tutela della salute;
4. lavoro e politiche sociali;
5. sostegno agli enti territoriali;
6. giovani, scuola e ricerca;
7. misure di carattere settoriale.



STUDIO PUCCI ASSOCIATI Società tra Professionisti S.R.L.

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)
Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032
E-mail: info@studiopucci.com
Website: www.studiopucci.com
Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 – 00193 Roma (RM)



Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

DECRETO SOSTEGNI BIS CONVERTITO IN LEGGE

Contributo fondo perduto automatico

Art. 1 commi 1-4

In sede di conversione sono state ridotte le disponibilità finanziarie per il contributo a fondo perduto automatico. Ricordiamo brevemente che il contributo a fondo perduto in esame

- ◆ **spetta ai soggetti che hanno la** partita IVA attiva al 26 maggio 2021 **e**
- ◆ **che abbiano presentato istanza e ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto del decreto sostegni 1¹, e che non lo abbiano indebitamente percepito o restituito**
- ◆ **spetta nella misura del 100% del contributo già riconosciuto** dall'art.1 del Decreto Sostegni 1
- ◆ è un contributo "automatico", corrisposto dall'Agenzia delle Entrate senza bisogno di presentare alcuna istanza, **mediante:**

- ✓ **mediante accreditamento diretto** sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo,
- ✓ oppure è **riconosciuto sotto forma di credito d'imposta**, qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo.

Contributo fondo perduto alternativo

Art. 1 commi 5-13

Non subiscono modifiche in sede di conversione in legge i commi dal 5 al 13 che definiscono un **contributo a fondo perduto alternativo a quello precedente**, a favore dei soggetti **titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato** che svolgono attività d'impresa, arte o professione, e che producono reddito agrario.

Il **contributo alternativo** spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario nonché ai soggetti con ricavi o compensi **non superiori a 10 milioni di euro** nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto.

Il contributo **non spetta**, in ogni caso:

¹ di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41

STUDIO PUCCI ASSOCIATI Società tra Professionisti S.R.L.

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)
Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032
E-mail: info@studiopucci.com
Website: www.studiopucci.com
Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 – 00193 Roma (RM)



Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

- ◆ ai soggetti la cui la partita IVA risulti non attiva alla data del 26 maggio 2021;
- ◆ agli enti pubblici²;
- ◆ agli intermediari finanziari e società di partecipazione.

Il contributo spetta a condizione che **l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30%** rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

I soggetti che, a seguito della presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo di cui all'articolo 1 del Decreto Sostegni 1 abbiano beneficiato del contributo di cui ai commi da 1 a 3, potranno ottenere la differenza dell'eventuale maggior valore. In tal caso, il contributo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d'imposta dall'Agenzia delle entrate ai sensi dei commi da 1 a 3 verrà scomputato da quello da riconoscere. Qualora invece dal calcolo dovesse scaturire un contributo inferiore, l'agenzia non darà seguito alla istanza.

Per il contributo alternativo possono verificarsi **due casi**:

- ◆ per i **soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41**, l'ammontare del contributo alternativo è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando alla **differenza, tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020**, la percentuale indicata nella tabella successiva in corrispondenza dei ricavi conseguiti:

PERCENTUALE APPLICABILE	VALORE (€) RICAVI/COMPENSI
60%	≤ 100.000
50%	> 100.000 e ≤ 400.000
40%	> 400.000 e ≤ 1.000.000
30%	> 1.000.000 e ≤ 5.000.000
20%	> 5.000.000 e ≤ 10.000.000

² di cui all'articolo 74

Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

- ◆ per i soggetti che NON³ hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 **l'ammontare del contributo alternativo è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando alla differenza, tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020**, la percentuale indicata nella tabella successiva a seconda dei ricavi conseguiti:

PERCENTUALE APPLICABILE	VALORE (€) RICAVI/COMPENSI
90%	≤ 100.000
70%	> 100.000 e ≤ 400.000
50%	> 400.000 e ≤ 1.000.000
40%	> 1.000.000 e ≤ 5.000.000
30%	> 5.000.000 e ≤ 10.000.000



Per tutti i soggetti, **l'importo del contributo alternativo non può essere superiore a 150.000 euro.**

A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall' Agenzia delle entrate.

Contributo fondo perduto perequativo

Art. 1 commi 16-26

³ perché non avevano il requisito di accesso del calo minimo mensile con i dati su base annua e con il nuovo periodo di riferimento invece hanno il requisito

STUDIO PUCCI ASSOCIATI Società tra Professionisti S.R.L.

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)
Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032
E-mail: info@studiopucci.com
Website: www.studiopucci.com
Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 – 00193 Roma (RM)



Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

Non è stato oggetto di modifiche il **contributo a fondo perduto, c.d. perequativo**, previsto a favore di tutti i soggetti che svolgono **attività d'impresa, arte o professione e che producono reddito agrario**, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Di seguito un riepilogo della disciplina:

- ◆ Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di **reddito agrario** nonché ai soggetti con **ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro** nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto.
- ◆ Il contributo spetta a condizione che vi sia stato un **peggioramento del risultato economico** d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla **percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**.
- ◆ L'ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza del **risultato economico d'esercizio** relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la percentuale che verrà definita con decreto del MEF, **al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall'Agenzia delle entrate**
- ◆ L'**istanza** per il riconoscimento del contributo **potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa** al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 **è presentata entro il 10 settembre 2021**.

Nuovo contributo a fondo perduto per soggetti con ricavi > a 10 milioni di euro

Art.1 comma 30-bis

Viene introdotto un contributo rivolto a:

- ◆ soggetti titolari di **reddito agrario**⁴,
- ◆ soggetti che hanno conseguito **ricavi**⁵ o **compensi**⁶ **superiori a 10 milioni di euro, ma non superiori a 15 milioni di euro**, nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (2019 per i "soggetti solari")

⁴ ai sensi dell'articolo 32 del TUIR

⁵ di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) o b) del TUIR

⁶ di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR

STUDIO PUCCI ASSOCIATI Società tra Professionisti S.R.L.

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)

Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032

E-mail: info@studiopucci.com

Website: www.studiopucci.com

Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 - 00193 Roma (RM)



Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

in possesso degli altri requisiti previsti per:

- ◆ il riconoscimento dei contributi di cui all'art. 1 del DL 41/2021 ("Decreto Sostegni")
- ◆ o di cui ai commi da 5 a 13 del decreto in esame (il contributo "alternativo" per attività stagionali).

Nei confronti di tali destinatari è previsto il riconoscimento:

- del **contributo a fondo perduto** previsto dall'art.1 del **decreto Sostegni**, calcolato applicando il **20%** alla **differenza** tra l'**ammontare** medio mensile del **fatturato e dei corrispettivi del 2020** e l'**ammontare** medio mensile **di fatturato e corrispettivi 2019**; in tale ipotesi è riconosciuto anche il contributo "automatico" di cui al provvedimento in esame (articolo 1, commi 1-3) alle partite IVA attive al 26 maggio 2021;
- del **contributo a fondo perduto alternativo** a quello automatico, riconosciuto a favore dei soggetti **titolari di partita IVA** che svolgono attività d'**impresa, arte o professione o producono reddito agrario**, a specifiche **condizioni**. Esso è determinato, ove i beneficiari abbiano diritto al contributo di cui alla lettera a), applicando il **20%** alla **differenza** tra l'**ammontare** medio mensile del **fatturato e dei corrispettivi nel periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021** e l'**ammontare** medio mensile **di fatturato e corrispettivi nel periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020**. In tale ipotesi **non è riconosciuto il contributo "automatico"** per partite IVA attive al 26 maggio 2021⁷;
- ove i beneficiari non abbiano diritto a quello di cui alla lettera a), il **contributo a fondo perduto "alternativo"**⁸ per partite IVA che svolgono attività d'**impresa, arte o professione o producono reddito agrario** viene calcolato applicando il **30%** alla **differenza** tra l'**ammontare** medio mensile del **fatturato e dei corrispettivi nel periodo 1 aprile 2020- 31 marzo 2021** e l'**ammontare** medio mensile **di fatturato e corrispettivi nel periodo 1 aprile 2019 - 31 marzo 2020**

Contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento e dell'HORECA

Art. 1-ter

Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 alle imprese operanti nei settori del *wedding*, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell'*Hotellerie-Restaurant-Catering* (HORECA), sono erogati contributi a

⁷ articolo 1, commi 1-3 del provvedimento in esame

⁸ articolo 1, commi 5-13 del provvedimento in esame

STUDIO PUCCI ASSOCIATI Società tra Professionisti S.R.L.

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)

Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032

E-mail: info@studiopucci.com

Website: www.studiopucci.com

Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 - 00193 Roma (RM)



Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa.

I criteri e le modalità applicative, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa e per tenere conto della differenza tra il fatturato del 2020 e il fatturato del 2019, verranno stabiliti con apposito decreto del MiSE entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione.



STUDIO PUCCI ASSOCIATI Società tra Professionisti S.R.L.

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)

Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032

E-mail: info@studiopucci.com

Website: www.studiopucci.com

Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 – 00193 Roma (RM)



Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

Fondo ETS e contributo a fondo perduto servizi sociosanitari e assistenziali

Art.1 - quater

L'articolo in esame destina una quota di 20 milioni al **riconoscimento di un contributo a fondo perduto** a favore:

- ◆ degli enti non commerciali residenti⁹,
- ◆ degli enti religiosi civilmente riconosciuti,
- ◆ nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale¹⁰

iscritte nella relativa anagrafe, titolari di partita IVA, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e che svolgono **attività di prestazione di servizi sociosanitari e assistenziali**, in regime diurno, semiresidenziale e residenziale a favore di anziani non autosufficienti e disabili¹¹, ancorché svolte da enti pubblici¹².

Modifica termini di versamento per alcuni istituti della pace fiscale

Art. 1-sexies

L'articolo in esame, inserito in sede di conversione in legge del decreto, **rimodula i termini** di versamento delle **rate** dovute nel **biennio 2020-2021** per alcuni istituti di **pace fiscale**.

In particolare, si tratta degli istituti:

- ◆ della **rottamazione-fer** delle cartelle esattoriali¹³;
- ◆ della **definizione agevolata** delle risorse proprie UE¹⁴;
- ◆ del **saldo e stralcio** per contribuenti in difficoltà economica¹⁵.

Il calendario dei pagamenti delle vecchie rate, affinché siano considerati **tempestivi e tali da non pregiudicare l'efficacia delle relative definizioni agevolate**, dovranno essere effettuati secondo le seguenti scadenze:

⁹ di cui al Titolo II, Capo III, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 1986

¹⁰ di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997

¹¹ ai sensi del D.P.C.M. 29 novembre 2001 *Definizione dei livelli essenziali di assistenza*

¹² ai sensi dell'art. 74, comma 2, lettera b) del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 1986

¹³ articolo 3 del decreto-legge 119 del 2018 e articolo 16-bis del decreto-legge n. 34 del 2019

¹⁴ articolo 5 del richiamato decreto-legge n. 119 del 2019

¹⁵ commi 184 e ss. gg. della legge di bilancio 2019 e del decreto-legge n. 34 del 2019

STUDIO PUCCI ASSOCIATI Società tra Professionisti S.R.L.

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)

Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032

E-mail: info@studiopucci.com

Website: www.studiopucci.com

Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 - 00193 Roma (RM)



Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

PAGAMENTO DA EFFETTUARSI ENTRO	SCADENZA RATE
31 luglio 2021	28 febbraio e 31 marzo 2020
31 agosto 2021	31 maggio 2020
30 settembre 2021	31 luglio 2020
31 ottobre 2021	30 novembre 2020
30 novembre 2021	Rate in scadenza nel 2021

Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici

Art. 1-septies

Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione avvenuti nel primo semestre dell'anno 2021 **per i lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione**, si prevede:

- ◆ l'emanazione di un **decreto** del **Ministro delle infrastrutture** e della mobilità sostenibili che rilevi entro il 31 ottobre 2021 **le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione** più significativi;
- ◆ l'emanazione di un **decreto** del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per stabilire le modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi, garantendo la parità di accesso per la **piccola, media e grande impresa di costruzione**.

Fondo per il sostegno delle attività economiche Chiuse

Art.2 Commi 1 - 4

Il testo originario ha istituito nello stato di previsione del MiSE, **per l'anno 2021**, un "**Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse**" al fine di favorire la continuità delle attività economiche che hanno subito le misure restrittive¹⁶. In sede di conversione in legge è stato disposto l'aumento del

¹⁶ adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del DL 25 marzo 2020, n. 19

STUDIO PUCCI ASSOCIATI Società tra Professionisti S.R.L.

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)
Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032
E-mail: info@studiopucci.com
Website: www.studiopucci.com
Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 - 00193 Roma (RM)



Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

fondo e la **riduzione da quattro mesi a 100 giorni** del periodo di chiusura considerato ai fini della concessione dei benefici; in tal modo si è estesa la platea dei potenziali destinatari della norma.

I soggetti beneficiari e l'ammontare dell'aiuto saranno determinati, con successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Sostegno a fiere e congressi

Art. 2, commi 4-bis - 4-quater

Durante l'iter di conversione è stato incrementato di **50 milioni** di euro **per l'anno 2021** il **Fondo destinato al ristoro delle perdite** derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento di **fiere e congressi**¹⁷ in seguito all'emergenza da COVID-19.

L'incremento è destinato anche all'ulteriore intervento apportato, ossia al ristoro a favore degli **erogatori dei servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota superiore al 51% dei ricavi derivante dall'attività di fiere e congressi**.

Incremento risorse per il sostegno ai comuni a vocazione montana

Art. 3

L'art.3 del decreto avevo disposto l'incremento del fondo destinato al sostegno delle **imprese turistiche**¹⁸ **dei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici**¹⁹ in considerazione della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021.

In sede di conversione in legge, oltre ad incrementare ulteriormente le risorse, viene previsto che parte di queste siano destinate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai fini della loro destinazione ai comprensori e alle aree sciistiche a carattere locale, **per interventi di innovazione tecnologica, ammodernamento e miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti di risalita, delle piste da sci e degli impianti di innevamento programmato**.

¹⁷ istituito dall'art. 38, co. 3 del D.L. n. 41/2021

¹⁸ Come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.

¹⁹ dall'art.2 del D.L.41/2021

STUDIO PUCCI ASSOCIATI Società tra Professionisti S.R.L.

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)

Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032

E-mail: info@studiopucci.com

Website: www.studiopucci.com

Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 – 00193 Roma (RM)



Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

Per l'anno 2021, per far fronte alle esigenze connesse all'incidente della funivia del **Mottarone**, è assegnato un contributo di 0,5 milioni di euro ai comuni di **Stresa e Omegna**, proporzionato al numero degli esercizi presenti nella porzione del rispettivo territorio situata sulla sommità del Mottarone e finalizzato **al ristoro delle attività alberghiere, di ristorazione e di bar, in possesso di licenza annuale non stagionale alla data del 25 maggio 2021.**

Estensione e proroga credito d'imposta canoni di locazione immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda

Art. 4

La disposizione principale prevedere la proroga al 31 luglio del credito di imposta per i canoni di locazione immobili ad uso diverso dell'abitativo e affitto d'azienda a favore delle imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator.

Il secondo comma, invece, riconosce agli altri soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con **ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro** nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli **enti non commerciali²⁰**, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda in relazione ai **canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.**

Per tali soggetti la **condizione da rispettare è che l'ammontare medio mensile del fatturato** e dei corrispettivi **del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.** Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

Invariato l'ammontare del contributo che ricordiamo essere:

- ◆ **per le strutture alberghiere, agrituristiche e per le agenzie di viaggio, turismo, tour operator e stabilimenti termali:**

²⁰ compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti

Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

- ✓ del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo
- ✓ del 50% dell'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda;
indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

◆ **Per tutti gli altri soggetti spetta sempre sotto forma di credito d'imposta nella misura**

- ✓ del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo
- ✓ del 30% dell'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda.

In sede referente è stato aggiunto il comma 2-bis che allarga la platea dei beneficiari anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con **ricavi superiori a 15 milioni di euro** nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello della data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione ai **canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021**, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia **inferiore almeno del 30%** rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Il credito d'imposta spetta anche, in assenza dei requisiti appena esposti, ai soggetti **che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019**. Alle imprese di cui al presente comma il credito d'imposta spetta, rispettivamente, nelle misure del 40% e del 20%.

Percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali

Art. 4-bis

L'intervento fatto in sede di conversione in legge del decreto sostegni bis dispone che **ove il locatario:**

- ◆ **non abbia avuto diritto di accedere, a partire dall'8 marzo 2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico** adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dalla pandemia
- ◆ ovvero non abbia beneficiato di altri **strumenti di supporto** di carattere economico e finanziario **concordati con il locatore** anche in funzione della crisi economica connessa alla pandemia stessa, il locatario e il locatore sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per **rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi** nel corso del 2021.

La rinegoziazione del contratto riguarda in particolare i locatari esercenti attività economica che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo

STUDIO PUCCI ASSOCIATI Società tra Professionisti S.R.L.

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)
Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032
E-mail: info@studiopucci.com
Website: www.studiopucci.com
Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 - 00193 Roma (RM)



Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 **inferiore almeno del 50%** rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nell'anno precedente e **la cui attività sia stata sottoposta ad una chiusura obbligatoria per almeno 200 giorni anche non consecutivi dopo l'8 marzo 2020.**

Esenzione dal versamento IMU per gli immobili oggetto di convalida di sfratto

Art.4-ter

L'articolo in esame è stato aggiunto al decreto Sostegni bis durante l'iter di conversione in legge e prevede **l'esenzione IMU per l'anno 2021** a favore dei locatori di **immobili ad uso abitativo** che hanno ottenuto a proprio favore una **convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020**, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 giugno 2021.

L'esenzione si applica anche a beneficio delle **persone fisiche** titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una **convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.**

I locatori che hanno già provveduto al pagamento della prima rata di acconto entro il 16 giugno 2021 **avranno diritto al rimborso** con le modalità che verranno stabilite entro 30 giorni dalla legge di conversione.

Ricordiamo che il blocco degli sfratti, che il decreto Milleproroghe aveva esteso fino al 30 giugno 2021, è stato ulteriormente prorogato dal "Decreto Sostegni" al 30 settembre e al 31 dicembre 2021 a seconda della data di rilascio.

Proroga fino a luglio della riduzione oneri bollette elettriche

Art. 5

Nessuna modifica è stata apportata in sede di conversione alla disposizione che **proroga fino a luglio la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche** connesse in **bassa tensione diverse da quelle per usi domestici**. Si ricorda che l'art. 6 del D.l. 41/2021 prevede che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (AERA) dispone per i mesi di:

STUDIO PUCCI ASSOCIATI Società tra Professionisti S.R.L.

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)
Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032
E-mail: info@studiopucci.com
Website: www.studiopucci.com
Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 – 00193 Roma (RM)



Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

- ◆ aprile 2021;
- ◆ maggio 2021;
- ◆ giugno 2021;

la **riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche** connesse in **bassa tensione diverse da quelle per usi domestici**, in particolare con riferimento alle **voci della bolletta identificate come:**

- ◆ **trasporto e gestione del contatore;**
- ◆ **oneri generali di sistema.**

La riduzione trova applicazione con le medesime modalità anche per il **mese di luglio 2021**, con riferimento alle tariffe da applicare tra il 1° luglio e il 31 luglio 2021.

Agevolazioni Tari per le attività interessate alle chiusure obbligatorie

Art. 6

Nessuna modifica è stata apportata all'istituzione e alla portata del **fondo finalizzato alla concessione, da parte dei comuni, di una riduzione della Tari a favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie** o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività.

Sarà un decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, **a stabilire la ripartizione del fondo tra gli enti interessati.**

I comuni potranno determinare le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

Rideterminazione soglia minima dei canoni demaniali marittimi

Art.6-bis

Rideterminata, per l'anno 2021, la quota del **canone minimo** per le concessioni su **aree e pertinenze demaniali marittime** con finalità sportive, ricreative o legate alle tradizioni locali per attività svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro per finalità di interesse pubblico individuate dagli enti locali competenti. Il livello minimo del canone è pari a **500 euro**.

STUDIO PUCCI ASSOCIATI Società tra Professionisti S.R.L.

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)
Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032
E-mail: info@studiopucci.com
Website: www.studiopucci.com
Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 – 00193 Roma (RM)



Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

Misure di sostegno per l'installazione di tecnologie per il potenziamento della selezione e avvio al riciclo dell'alluminio piccolo e leggero

Art.6-ter

Istituito un fondo con dotazione di 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per sostenere le società di gestione degli impianti di riciclo dei rifiuti che, nell'ultimo anno di crisi pandemica da COVID-19, hanno continuato con difficoltà a operare nonostante la crisi del sistema generata dal calo della domanda di materiale riciclato. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto di conversione, verranno stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del fondo da parte del Ministro alla transizione ecologica.

Misure a sostegno del settore turistico

Art. 7

L'articolo in esame non è stato oggetto di modifiche sostanziali durante l'iter di conversione. Le modifiche apportate riguardano infatti l'incremento delle disposizioni finanziarie e la possibilità di concedere un contributo alle **guide turistiche e agli accompagnatori turistici dotati di partita IVA non risultati beneficiari** del contributo di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 440 del 2 ottobre 2020²¹.

Resta quindi valida la modifica che il Decreto ha apportato al bonus vacanze²², prevedendo che tale bonus sia riconosciuto per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle:

- ◆ imprese turistico-ricettive;
- ◆ **agenzie di viaggi e tour operator (inserite con il Decreto);**
- ◆ nonché dagli agriturismi e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva.

Nessuna modifica anche per quanto già disposto dal decreto originario per il credito d'imposta per la **riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere**²³. In particolare, era stato previsto che **tale credito sia riconosciuto per i 3 (anziché 2) periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019.**

²¹ recante disposizioni applicative per il riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 182, comma 1 del D.L.34/2020

²² di cui all'art. 176, comma 1, del D.l. 34/2020

²³ di cui all'articolo 79 del D.l. 104/2020

Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

Misure a sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale e delle agenzie di animazione

Art.7-bis

L'articolo in commento è stato introdotto durante l'iter di conversione e introduce delle modifiche al D.L. 34/2020 relativamente al Tax credit vacanze, stabilendo che il credito, per il pagamento dei servizi turistici usufruiti sul territorio nazionale, utilizzabile dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 sia **utilizzabile anche per il pagamento di pacchetti turistici**²⁴.

Il comma 2 dell'articolo prevede inoltre che **possano avvalersi del sostegno del Fondo per le agenzie di viaggio e i tour operator** istituito nello stato di previsione del Ministero per il turismo **anche le agenzie di animazione per feste e villaggi turistici**.

Viene istituito infine, presso il Ministero per il turismo, un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 per il sostegno delle **strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale**, ovvero in mancanza, identificate mediante **autocertificazione** in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di **Bed and Breakfast**.

Proroga 2021 per il credito d'imposta settore tessile

Art. 8

Confermata senza sostanziali modifiche la proroga del credito d'imposta per il settore tessile, moda e accessori²⁵, prevedendo che tale credito sia concesso **anche per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2021**. Si ricorda che si tratta di un credito d'imposta nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel periodo d'imposta di maturazione.

²⁴ come definiti dall'articolo 34 del d.lgs 23 maggio 2011 n.79

²⁵ di cui all'art. 48-bis del D.l. 34/2020

Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate, che sarà definita con provvedimento del direttore dell'Agenzia stessa, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Fondo industria conciaria e sostegno alla ceramica artistica di qualità

Art. 8 co. da 2-bis a 2-septies

Istituito un **Fondo** con una dotazione di 10 milioni per il 2021, **per sostenere l'industria conciaria**, gravemente danneggiata dall'emergenza COVID-19, e per tutelare le filiere e la programmazione di attività di **progettazione, sperimentazione, ricerca e di sviluppo nel settore conciario**. Le risorse del Fondo saranno destinate ai **distretti del settore** conciario presenti nel territorio nazionale riconosciuti da apposite norme regionali, ad esclusione dei soggetti già beneficiari del contributo a favore del settore tessile disposto dalla legge di bilancio 2021²⁶.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto di conversione, con un decreto del MiSE verranno disposte le modalità attuative.

Assicurazione per la produzione, il deposito e la vendita di fuochi artificiali

Art.8-bis

Durante la conversione in legge del decreto è stato inserito l'articolo 8-bis che riconosce all'assicurato la **possibilità di prorogare di tre mesi** la validità di **contratti di assicurazione obbligatoria** dei titolari di licenza per la produzione, il deposito o la vendita di **fuochi artificiali**, nonché di quelli di assicurazione obbligatoria a copertura della responsabilità civile verso i terzi per l'attività pirotecnica, **in scadenza dal 30 aprile 2021 al 30 luglio 2021**.

Proroga termini agente riscossione, plastic tax, sisma 2016 e 2017

Art.9 co 1-bis

²⁶ di cui all'art. 1, co. 157, legge di bilancio per il 2021 (L. 178/2020) che aveva attribuito all'Unione industriale biellese un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per sostenere l'industria tessile

STUDIO PUCCI ASSOCIATI Società tra Professionisti S.R.L.

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)
Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032
E-mail: info@studiopucci.com
Website: www.studiopucci.com
Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 – 00193 Roma (RM)



Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

In sede di conversione è stato modificato anche l'articolo 9. In particolare, viene **posticipato** dal 30 aprile **al 31 agosto 2021** la conclusione del periodo di **sospensione dei termini di versamento di somme derivanti da**

- ◆ cartelle di pagamento
- ◆ avvisi esecutivi previsti dalla legge,
- ◆ obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti a cui è affidato l'accertamento e la riscossione dei tributi degli enti locali.

La norma prevede, inoltre, che fino al 31 agosto 2021 in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo.

La disposizione prevede che, in ragione della circostanza che il differimento della conclusione del periodo di sospensione dei versamenti previsto dalle norme in esame è stato disposto quando già il termine era decorso, **restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore (26 maggio 2021) del decreto.**

Misure in materia di agevolazioni fiscali per comuni colpiti da sisma e contributo INGV

Art.9 commi 1-bis 1-novies

In sede di conversioni sono stati introdotti i commi da 1-bis a 1-octies all'articolo 9 in merito alle agevolazioni per i Comuni colpiti dal sisma. Di seguito le principali modifiche:

- ◆ **proroga al 31 dicembre 2021** il credito d'imposta previsto nella misura
 - ✓ del 25 per cento per le grandi imprese,
 - ✓ del 35 per cento per le medie imprese
 - ✓ del 45 per cento per le piccole imprese,

ricosciuto nei comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016.

- ◆ i fabbricati ubicati nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell'isola di Ischia, sono **esenti dall'applicazione dell'IMU e dalla TASI** a decorrere dalla rata scadente successivamente al 21 agosto 2017 fino alla definitiva

STUDIO PUCCI ASSOCIATI Società tra Professionisti S.R.L.

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)
Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032
E-mail: info@studiopucci.com
Website: www.studiopucci.com
Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 - 00193 Roma (RM)



Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque **fino all'anno di imposta 2023**. Per l'anno 2021 i soggetti beneficiari dell'esenzione IMU hanno diritto al **rimborso della prima rata relativa all'anno 2021**, versata entro il 16 giugno 2021.

- ◆ Viene differito al 1° **gennaio 2022** l'efficacia delle disposizioni istitutive della cd. **plastic tax** ovvero dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego.
- ◆ Viene prorogato al **31 dicembre 2022** il termine per la contestazione delle **sanzioni tributarie** applicabili nei confronti dei soggetti che non abbiano provveduto a dichiarare al **catasto edilizio urbano** i fabbricati rurali presenti nei terreni ubicati nei **comuni colpiti dal sisma** del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 e dal sisma del 18 gennaio 2017.

Proroga TARI

Art. 9-bis

Nel percorso parlamentare del decreto, è stato aggiunto anche l'articolo 9-bis che **proroga dal 30 giugno al 31 luglio 2021 il termine di approvazione** delle tariffe e dei regolamenti della **TARI** e della tariffa corrispettiva per l'anno 2021.

Restano valide, a tutti gli effetti di legge, le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Proroga versamenti connessi agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

Art. 9-ter

In sede di conversione in legge è stato aggiunto l'articolo 9-ter che **proroga, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA**, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e IVA, che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, **al 15 settembre 2021** senza maggiorazione.

Tali disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli ISA o che presentano causa di esclusione dagli stessi (compresi quelli che adottano Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità), nonché a quelli che **applicano il regime forfettario**,

STUDIO PUCCI ASSOCIATI Società tra Professionisti S.R.L.

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)
Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032
E-mail: info@studiopucci.com
Website: www.studiopucci.com
Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 - 00193 Roma (RM)



Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

anche ai soggetti che partecipano a società, assicurazioni e imprese che rientrano nel regime previsto per i redditi prodotti in forma associata e per l'opzione della trasparenza fiscale²⁷.

NUOVO TERMINE VERSAMENTI DELLE DICHIARAZIONI, IRAP E IVA	15.09.2021
SOGGETTI COINVOLTI	<ul style="list-style-type: none">◆ Soggetti sottoposti ad ISA◆ Soggetti esclusi dagli ISA◆ Soggetti che adottano il regime di vantaggio◆ Soggetti in regime forfettario◆ Soggetti che partecipano a società, assicurazioni e imprese che rientrano nel regime previsto per i redditi prodotti in forma associata e per l'opzione della trasparenza fiscale

Misure di sostegno al settore sportivo

Art. 10

L'articolo 10 che prevede una serie di misure di sostegno al settore sportivo è stato modificato in sede di conversione in legge. In particolare,

- ◆ Viene riproposto il **Credito d'imposta per investimenti pubblicitari** in favore del settore sportivo relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.
- ◆ Viene istituito, per l'anno 2021, un fondo con dotazione di 86 milioni di euro per il **riconoscimento di un contributo a fondo perduto** in favore delle:
 - ✓ società sportive **professionistiche** che nell'esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro e
 - ✓ delle società ed associazioni sportive **dilettantistiche** iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici che hanno **sostenuto spese per la sanificazione, la prevenzione e l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid-19**
- ◆ Per le esigenze di liquidità delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre in discipline olimpiche e paralimpiche e delle società sportive professionistiche impegnate in tali competizioni,

²⁷ articoli 5, 115 e 116 del TUIR

STUDIO PUCCI ASSOCIATI Società tra Professionisti S.R.L.

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)
Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032
E-mail: info@studiopucci.com
Website: www.studiopucci.com
Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 – 00193 Roma (RM)



Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

(con fatturato derivante da diritti audiovisivi inferiore al 25% del fatturato complessivo relativo al bilancio 2019) si amplia il perimetro soggettivo e di liquidità del fondo.

- ◆ Viene prorogato il termine per la concessione delle garanzie e dei contributi in conto interessi a valere sui predetti comparti fino al 31 dicembre 2021.

Modifiche ai decreti attuativi della legge in materia di ordinamento sportivo e di professioni sportive

Art.10 co 13-quater

Il comma 13-quater dell'articolo 10, aggiunto in sede di conversione in legge, modifica i termini in materia di Riforma dello sport. Di seguito una tabella di riepilogo:

DECRETO	DATA APPLICAZIONE	DISPOSIZIONI
d.lgs. 36/2021 , in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo	01.01.2022	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Art 10 (riconoscimento a fini sportivi), ◆ Art 39 (Fondo per il passaggio al professionismo negli sport femminili) ◆ Art 40 (Promozione della parità di genere) ◆ Titolo VI (artt. 43-50: pari opportunità per le persone con disabilità nell'accesso ai gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato),
	01.01.2023	Tutte le restanti disposizioni
D.Lgs. 37/2021 , relativo a rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo,	01.01.2023	Tutte le disposizioni
d.lgs. 38/2021 , in materia di norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi	01.01.2023	Tutte le disposizioni

STUDIO PUCCI ASSOCIATI Società tra Professionisti S.R.L.

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)
Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032
E-mail: info@studiopucci.com
Website: www.studiopucci.com
Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 – 00193 Roma (RM)



Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

d.lgs. 39/2021 , recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi	31.08.2022	tutte le disposizioni
d.lgs 40/2021 , in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali,	01.01.202	Tutte le disposizioni

Modifiche al nuovo Registro Nazionale attività sportive

Art 10 co.13-quinquies

Il comma 13-quinquies dell'articolo 10, aggiunto in sede parlamentare, interviene sulla disciplina per l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, recata dal d.lgs. 39/2021, **sostituendo l'elenco della documentazione che le società e associazioni sportive dilettantistiche saranno tenute ad allegare alla domanda di iscrizione nel Registro** e prevedendo che il medesimo elenco potrà essere eventualmente modificato con apposito decreto. In particolare, alla domanda deve essere allegata la documentazione attestante:

- la ragione sociale o denominazione, natura giuridica, codice fiscale ed eventuale partita IVA dell'associazione o società sportiva dilettantistica;
- i dati inerenti alla sede legale e i recapiti;
- la data dello statuto vigente;
- l'indicazione dell'oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative;
- la composizione e la durata dell'organo amministrativo, le generalità del legale rappresentante e degli amministratori;
- i dati dei tesserati.

Infine, viene previsto che ogni associazione e società sportiva dilettantistica trasmetta, in via telematica, **entro il 31 gennaio dell'anno successivo**, una dichiarazione riguardante ogni modifica intervenuta nell'anno precedente.

Contributi a sostegno del settore dello sport

Art. 10-bis

In sede di conversione in legge sono stati introdotti alcuni contributi per il settore dello sport:

STUDIO PUCCI ASSOCIATI Società tra Professionisti S.R.L.

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)
Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032
E-mail: info@studiopucci.com
Website: www.studiopucci.com
Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 - 00193 Roma (RM)



Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

- ◆ un contributo a fondo perduto²⁸ per le associazioni e società sportive iscritte al registro CONI e affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva, che hanno per oggetto sociale anche la **gestione di impianti natatori**. Il contributo è erogato per le **spese sostenute dal 1° marzo 2020** "fino alla fine dello stato di emergenza" per **la gestione e la manutenzione degli stessi impianti natatori**, anche polivalenti, il cui **utilizzo è stato impedito o limitato** dalle disposizioni per il contenimento dell'epidemia da COVID-19. La disciplina attuativa sarà definita con DPCM.
- ◆ un contributo a fondo perduto²⁹ per gli organizzatori di eventi **del Campionato del mondo MotoGP**, limitatamente ai costi diretti organizzativi sostenuti, non coperti dai ricavi a causa dell'annullamento della presenza del pubblico. La disciplina applicativa deve essere definita con DPCM.

Proroga delle concessioni di impianti sportivi per le Associazioni sportive dilettantistiche (ASD)

Art. 10-ter

In sede di conversione è stato introdotto l'articolo 10-ter, con il quale si concede alle **ASD senza scopo di lucro**, colpite dall'emergenza Covid-19, la **proroga fino al 31 dicembre 2023** delle **concessioni relative ad impianti sportivi su terreni demaniali e comunali** che siano già scadute o in attesa di rinnovo ovvero in scadenza entro l'anno 2021.

L'intervento ha la finalità di consentire alle ASD iscritte in apposito registro del CONI, di disporre del tempo necessario per recuperare l'equilibrio economico per la prosecuzione delle loro attività sportive e sociali.

Misure urgenti di sostegno internazionalizzazione

Art. 11

Per fare fronte all'esigenza di sostenere la penetrazione dei mercati esteri da parte delle imprese italiane, è stata disposta l'implementazione della dotazione finanziaria dei fondi 394/81 e del Fondo per la Promozione Integrata³⁰ (FPI).

²⁸ nel limite massimo di spesa di € 30 mln per il 2021

²⁹ nel limite massimo di spesa di € 1 mln per il 2021,

³⁰ istituito dall'art. 72 del decreto-legge n. 18/2020

STUDIO PUCCI ASSOCIATI Società tra Professionisti S.R.L.

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)

Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032

E-mail: info@studiopucci.com

Website: www.studiopucci.com

Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 - 00193 Roma (RM)



Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

In merito a quest'ultimo viene specificato che sono escluse dai cofinanziamenti a fondo perduto le richieste di sostegno alle operazioni di patrimonializzazione presentate successivamente al 26 maggio e quindi, se in possesso dei relativi requisiti, possono pertanto accedere esclusivamente ai finanziamenti a credito agevolato a valere sul fondo 394/81.

Vengono apportate poi delle modifiche all'articolo 72 del dl 18/2020 volto alla realizzazione di una serie di iniziative e in particolare alla lett. d) del primo comma che a seguito dell'intervento diviene:

concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al **10%** (prima era il 50%) dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, **quale incentivo da riconoscere a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari, secondo criteri selettivi** e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. I cofinanziamenti sono concessi **tenuto conto delle risorse disponibili** nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato. **Fino al 31 dicembre 2021 i cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi fino al limite del 25% dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande di finanziamento presentate nei termini e secondo le condizioni stabilite con una o più delibere del Comitato agevolazioni.**

Sospensione cash-back

Art.11-bis Commi 1-9

L'articolo 11-bis, introdotto in sede di conversione in legge, riproduce il contenuto dall'art. 1 del decreto-legge n. 99 del 2021³¹ che è stato formalmente abrogato. Ecco uno schema delle novità

sospende il rimborso cashback per il solo secondo semestre 2021

Il **rimborso speciale** (pari a 1.500 euro destinato a chi ha realizzato il maggior numero di transazioni con strumenti di pagamento elettronici) relativo a ciascuno dei periodi dal 1° gennaio al 30 giugno degli anni 2021 e 2022, viene **erogato entro il 30 novembre dell'anno di riferimento** (31.11.2021 e 31.12.2022)

³¹ Abrogato dal comma 3, dell'articolo 1 del Decreto di Conversione in commento.

STUDIO PUCCI ASSOCIATI Società tra Professionisti S.R.L.

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)
Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032
E-mail: info@studiopucci.com
Website: www.studiopucci.com
Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 - 00193 Roma (RM)



Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

Inoltre, il medesimo rimborso speciale è riconosciuto sulla base di una graduatoria, stilata successivamente al termine previsto per la decisione sui reclami da parte di Consap³².

Credito d'imposta POS

Art.11-bis Commi 10-12

L'articolo 11-bis, inserito in sede di discussione parlamentare, introduce anche un credito d'imposta POS. Nello schema che segue tutti i dettagli.

CREDITO D'IMPOSTA POS
Credito d'imposta pari al 100% delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con strumenti di pagamento tracciabili dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022.
Necessaria la dotazione di <ul style="list-style-type: none">◆ strumenti di pagamento (POS) che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati◆ sistemi evoluti di incasso che consentano di assolvere agli obblighi di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.
Rivolto a esercenti attività di impresa, arti o professioni con ricavi/compensi relativi all'anno di imposta precedente non superiori a 400.000 euro
Utilizzabile esclusivamente in compensazione
Utilizzabile nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti de minimis.
non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione ai fini IRAP.

Credito d'imposta acquisto, noleggio strumenti di pagamento evoluti

Art.11-bis comma 11

³² Il reclamo avverso la mancata o inesatta contabilizzazione del rimborso riferito al primo semestre 2021 e al primo semestre 2022 deve essere presentato a partire dal quindicesimo giorno dal termine del periodo di riferimento ed entro il successivo 29 agosto (in luogo dei 120 giorni successivi alla scadenza del termine previsto per il pagamento). Consap decide entro 30 giorni a partire dalla scadenza del termine per presentare il reclamo (in luogo del termine di 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo).

STUDIO PUCCI ASSOCIATI Società tra Professionisti S.R.L.

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)
Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032
E-mail: info@studiopucci.com
Website: www.studiopucci.com
Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 – 00193 Roma (RM)



Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

L'articolo 11-bis, per il medesimo periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, prevede **un ulteriore credito di imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico** e per il collegamento con i registratori telematici. Il beneficio è **parametrato al costo**

- a) di acquisto, di noleggio, di utilizzo degli strumenti in questione,
- b) delle spese di convenzionamento
- c) delle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i medesimi.

Il credito spetta **nel limite di spesa di 160 euro per ciascun beneficiario** ed è **riconosciuto in misura variabile**, a seconda dei ricavi o compensi realizzati nel periodo di imposta precedente a quello in cui sono state sostenute le spese agevolabili.

Le percentuali del credito d'imposta spettante per le spese di acquisto o noleggio **dei POS, che consentono la trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate**, sono le seguenti:

AMMONTARE DEI RICAVI	% CREDITO D'IMPOSTA (limite di spesa 160 €)
non superiore a 200.000 euro	70%
superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro	40%
superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro	10%

Le percentuali del credito d'imposta spettante per le spese di acquisto o noleggio **di POS che fungono anche da registratori di cassa** sono invece le seguenti:

AMMONTARE DEI RICAVI	% CREDITO D'IMPOSTA (limite di spesa 320€)
non superiore a 200.000 euro	100%
superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro	70%
superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro	40%

STUDIO PUCCI ASSOCIATI Società tra Professionisti S.R.L.

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)
Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032
E-mail: info@studiopucci.com
Website: www.studiopucci.com
Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 - 00193 Roma (RM)



Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista



Le disposizioni si applicano nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Semplificazione e rifinanziamento della “Nuova Sabatini”

Art. 11-ter

Con lo scopo di accelerare i processi di erogazione dei contributi agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese previsti dalla cd. Nuova Sabatini³³ il Ministero dello sviluppo economico, con riferimento alle **domande di agevolazione presentate in data antecedente al 1° gennaio 2021** per le quali sia stata già erogata in favore delle imprese beneficiarie almeno la prima quota di contributo, **procede**, secondo criteri cronologici³⁴, ad **erogare le successive quote di contributo spettanti in un'unica soluzione**, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie, previo positivo esito delle verifiche amministrative propedeutiche al pagamento.

Misure per il sostegno al settore pirotecnico

11-septies

Al momento della conversione è stato istituito, al fine di stimolare la fruizione di spettacoli pirotecnici da parte dei privati, il Fondo per gli spettacoli pirotecnici.

Le modalità attuative saranno definite con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Proroga garanzia SACE SpA al 31/12/2021

Art. 13

L'articolo 13 ai commi 1-7 non è stato modificato, pertanto prevede:

- ◆ la **proroga** dal 30.06.2021 **al 31.12.2021 del termine entro cui SACE S.p.A. concede garanzie** in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati

³³ Art. 2, comma 4, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98

³⁴ nei limiti delle risorse autorizzate, per tale motivo il relativo Fondo è stato integrato di 425 milioni di euro per il 2021

Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

all'esercizio del credito in Italia, **per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19**. La garanzia è rilasciata entro il 31/12/2021, per finanziamenti di durata **non superiore a 6 anni, ovvero al maggior termine di 10 anni** (previsto alla nuova lettera a-bis)

- ◆ la **proroga dal 30.06.2021 al 31.12.2021 del termine entro cui SACE S.p.A. concede garanzie in favore di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499.**
- ◆ **Modifica l'art. 13 del D.L. 23/2020 in materia di garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, prevedendo che:**
 - ✓ la percentuale di copertura della garanzia diretta al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria³⁵, per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi oppure del maggior termine di 120 mesi previsto dalla nuova lettera c-bis) a decorrere dal 1° luglio 2021 scenda nella misura massima dell'80%
 - ✓ la percentuale di copertura della garanzia a favore delle piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra professionisti nonché di persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO la cui attività d'impresa sia stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, scende al 90% dal 1° luglio 2021.

Sospensione termini di scadenza titoli di credito

Art.13 comma 7-bis

Aggiunta in sede di conversione la sospensione fino al **30 settembre 2021 dei termini di scadenza** relativi a

- ◆ vaglia cambiari,
- ◆ cambiali
- ◆ titoli di credito
- ◆ ogni altro atto avente efficacia esecutiva,

che ricadono o decorrono dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021.

³⁵ Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE).

STUDIO PUCCI ASSOCIATI Società tra Professionisti S.R.L.

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)
Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032
E-mail: info@studiopucci.com
Website: www.studiopucci.com
Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 – 00193 Roma (RM)



Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese

Art. 13-bis

Estesa, in sede di conversione, **da 6 a 10 anni la durata dei finanziamenti coperti da garanzia straordinaria SACE** a favore delle imprese colpite dalla pandemia (cd. Garanzia Italia SACE), ai sensi di quanto previsto dal cd. Decreto Liquidità³⁶.

Tassazione capital gain start up innovative

Art. 14

Esentate temporaneamente da imposizione le plusvalenze realizzate da persone fisiche che derivano dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative e PMI innovative, nonché le plusvalenze reinvestite in start up e PMI innovative, a specifiche condizioni legate al momento della sottoscrizione delle quote e al mantenimento dell'investimento nel tempo.

³⁶ art. 1 e 1.bis.1 del D.L. n. 23/2020 "Liquidità".

Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

Proroga rivalutazione di terreni e partecipazioni

Art.14 comma 4-bis

All'articolo 14, in sede di conversione, è stato stabilito che le **imposte sostitutive** dovute per

- ◆ la **rivalutazione per le partecipazioni** in società non quotate
- ◆ la **rivalutazione di terreni** posseduti alla data del 1° gennaio 2021,

possono essere **rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali** di pari importo, a decorrere dalla data del 15 novembre 2021 (rispetto al previgente 30 giugno 2021).

Entro la stessa data la perizia dovrà essere redatta e giurata.

Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo per l'anno 2021

Art.14-bis

In sede di conversione è stato rimodulata, diminuendola per il 2021, l'imposta di consumo prevista per i prodotti succedanei dei prodotti da fumo.

In particolare, è stato previsto che **i prodotti da inalazione** senza combustione costituiti da sostanze liquide, **contenenti o meno nicotina**³⁷, siano assoggettati ad **imposta di consumo**:

- ◆ al 15% e al 10% dal 1° gennaio 2021 fino al 31 luglio 2021,
- ◆ al 10% e al 5% dal 1° agosto 2021,

dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette.

Misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese

Art.15

L'articolo 15, non modificato in sede di conversione, istituisce un'apposita sezione nell'ambito del Fondo di garanzia per le PMI destinata a sostenere l'accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. Tale sezione concede garanzie

³⁷ esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali

Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

su portafogli di obbligazioni emesse dalle imprese a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio.

Proroga moratoria PMI

Art. 16

L'articolo 16, leggermente modificato in sede di discussione parlamentare, proroga fino al 31 dicembre 2021 il termine della moratoria per il rimborso dei finanziamenti (mutui, finanziamenti a rimborso rateale, prestiti non rateali, linee di credito) in essere a favore delle PMI, limitatamente alla sola quota capitale, ove applicabile.

Recupero Iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali

Art. 18

Non modificata in sede di conversione, il cambiamento apportato alla disciplina della **variazione dell'imponibile IVA** o dell'imposta dovuta e, dunque, sul diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alle variazioni in diminuzione, nel caso di **mancato pagamento del corrispettivo legato a procedure concorsuali ed esecutive individuali**.

In particolare, per le procedure concorsuali, è stata ripristinata la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione da mancato pagamento - **emettendo nota di credito IVA – già a partire dalla data in cui il cedente o il prestatore è assoggettato a una procedura concorsuale**, invece di dover attendere l'infruttuoso esperimento della stessa.

Disposizioni in materia di aliquota ridotta dell'IVA per la cessione di animali vivi per attività venatoria

Art.18-bis

Aggiunta durante l'iter di conversione la previsione secondo la quale dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, ai fini dell'applicazione

STUDIO PUCCI ASSOCIATI Società tra Professionisti S.R.L.

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)
Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032
E-mail: info@studiopucci.com
Website: www.studiopucci.com
Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 – 00193 Roma (RM)



Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

dell'aliquota ridotta IVA³⁸, negli animali vivi destinati all'alimentazione umana sono compresi anche gli animali vivi ceduti per l'attività venatoria.

IVA 10% fino al 31.12.2021	animali vivi ceduti per l'attività venatoria.
-----------------------------------	---

Proroga Ace 2021

Art. 19

L'articolo 19, non modificato in sede di conversione

- ◆ **proroga al 31 dicembre 2021** la possibilità per le società che cedono a titolo oneroso crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti **di trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate.**
- ◆ Introduce un regime transitorio straordinario della disciplina dell'ACE (Aiuto alla Crescita Economica) per gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro, che prevede anche la possibilità di trasformare il relativo beneficio fiscale in credito d'imposta compensabile per il 2021.
- ◆ Prevede che nel 2021, **l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale sia pari al 15%** (rispetto al coefficiente ordinario di remunerazione dell'1,3%)

Proroga degli incentivi per le società benefit

Art. 19-bis

In base alla nuova disposizione è possibile **usufruire del credito di imposta al 50%** per i **costi di costituzione o trasformazione in società benefit fino al 31 dicembre 2021**. L'importo massimo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione è pari a 10.000 euro per ciascun contribuente. I costi agevolabili sono:

- ◆ Costi notarili
- ◆ Costi di iscrizione nel registro delle imprese
- ◆ Spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit.

³⁸ di cui alla tabella A, parte I, numero 4), e parte III, numero 7), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

STUDIO PUCCI ASSOCIATI Società tra Professionisti S.R.L.

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)
Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032
E-mail: info@studiopucci.com
Website: www.studiopucci.com
Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 - 00193 Roma (RM)



Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

Modifica al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

Art. 20

L'articolo 20, non modificato in sede di conversione in legge, consente anche ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro di **usufruire in un'unica quota annuale** (anziché in tre quote annuali) **del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi**. Le condizioni per accedere a questa nuova possibilità sono:

- che si tratti di investimenti in beni strumentali materiali diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0³⁹;
- che gli investimenti siano effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

Limite compensazioni a 2 milioni di euro

Art. 22

L'articolo, non modificato in sede di conversione, eleva⁴⁰ per l'anno 2021 da 700.000 euro a 2 milioni di euro il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs. 241/1997, oppure rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale.

Limite 2021 dei crediti compensabili o rimborsabili	2.000.000 €
---	--------------------

Esenzioni per prestazioni di monitoraggio pazienti Covid

Art. 27

L'articolo, non modificato durante la conversione in legge, prevede, **per un periodo di due anni** a decorrere dal 26 maggio 2021, **l'esenzione dal ticket per prestazioni di monitoraggio per pazienti ex Covid**.

In particolare, è stato introdotto un **protocollo sperimentale nazionale di monitoraggio** che prevede l'esecuzione di **prestazioni di specialistica ambulatoriale**, contenute nei Livelli essenziali di assistenza, ritenute appropriate per il monitoraggio, la prevenzione e la diagnosi precoce di

³⁹ beni diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017

⁴⁰ con una modifica all'art. 34 comma 1 della L. 388/2000

STUDIO PUCCI ASSOCIATI Società tra Professionisti S.R.L.

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)
Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032
E-mail: info@studiopucci.com
Website: www.studiopucci.com
Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 - 00193 Roma (RM)



Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

eventuali esiti o complicità legati alla pregressa malattia da Covid 19, senza compartecipazione alla spesa da parte dell'assistito.

Credito d'imposta spese ricerca e sviluppo nuovi farmaci

Art.31

In sede di conversione è stato modificato l'articolo 31 prevedendo un **credito d'imposta** spettante alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per i farmaci⁴¹, inclusi i vaccini, **nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030**, entro l'importo massimo annuale per ciascun beneficiario di 20 milioni di euro.

Credito d'imposta per la ricerca biomedica

Art.31-bis

Aggiunto in sede di conversione, in via sperimentale per il 2021, un **credito d'imposta pari al 17 per cento** delle **spese sostenute per reagenti e apparecchiature destinate alla ricerca scientifica**, in favore di Enti di ricerca privati senza finalità di lucro.

CREDITO RICERCA BIO-MEDICA	
Importo credito	Credito 17%
Spese agevolabili	Spese per reagenti e apparecchiature destinati a ricerca scientifica
beneficiari	Enti di ricerca privata senza scopo di lucro
Utilizzo credito	In compensazione

Riduzione aliquota IVA su reagenti e apparecchiature diagnostiche nell'ambito di progetti di ricerca integralmente finanziati da Fondi

⁴¹ nel testo originario del comma 1 il riferimento era posto ai farmaci innovativi, nel testo modificato dalla Camera il beneficio in esame è riconosciuto con riferimento a tutti i farmaci nuovi

STUDIO PUCCI ASSOCIATI Società tra Professionisti S.R.L.

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)
Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032
E-mail: info@studiopucci.com
Website: www.studiopucci.com
Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 - 00193 Roma (RM)



Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

europei

Art.31-ter

In sede di conversione, è stato aggiunto l'articolo 31-ter che assoggetta ad **aliquota Iva ridotta al 5%** dal **1° luglio al 31 dicembre 2021** i reagenti e le apparecchiature diagnostiche destinati a progetti di ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie e della biomedicina integralmente finanziati dall'Unione europea e acquistati da Università, Enti pubblici di ricerca, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dagli enti di ricerca privati senza finalità di lucro.

Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

Art. 32

Non modificato l'articolo che **estende il credito d'imposta** pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati spetti anche alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale, **oppure in mancanza, identificate mediante autocertificazione** in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di Bed and Breakfast.

PRIMA DEL SOSTEGNI BIS	A condizione che siano in possesso del codice identificativo
DOPO IL SOSTEGNI BIS	munite di codice identificativo regionale, ovvero in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di Bed and Breakfast

Autorizzazione alla vendita dei dispositivi di protezione individuale presso le rivendite di generi di monopolio

Art 32-bis

In sede di conversione è stato aggiunto autorizzazione per le rivendite di generi di monopolio alla vendita:

- ◆ delle mascherine medico-chirurgiche e protettive di qualunque tipologia,
- ◆ dei guanti chirurgici e non,
- ◆ degli occhiali protettivi, visiere o facciali di protezione,
- ◆ dei camici e grembiuli monouso

STUDIO PUCCI ASSOCIATI Società tra Professionisti S.R.L.

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)
Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032
E-mail: info@studiopucci.com
Website: www.studiopucci.com
Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 – 00193 Roma (RM)



Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

- ◆ di ogni altro DPI destinato alle medesime finalità protettive.

La norma specifica che, al fine di garantire la sicurezza dei dispositivi sopra citati, le rivendite sono tenute al rispetto delle indicazioni del fabbricante.

Certificazione verde per cerimonie e viaggi negli Stati membri dell'Unione europea

Art 34, comma 9-bis

Il nuovo comma 9-bis, dell'articolo 34 modificato in sede di conversione, prevede alcune norme in merito ai certificati verdi In particolare:

- ◆ sono esentati i bambini al di sotto dei 6 anni dal requisito del possesso della certificazione verde Covid-19 per la partecipazione ai banchetti nell'ambito delle cerimonie ed eventi analoghi con meno di 60 partecipanti.
- ◆ i minori in viaggio con il genitore o i genitori, non sono tenuti a sottoporsi a quarantena o ad autoisolamento per motivi di viaggio se tale obbligo non è imposto al genitore o ai genitori perché in possesso di un certificato di vaccinazione o di un certificato di guarigione.
- ◆ l'obbligo di sottoporsi a test per infezione da SARS-COV-2 per motivi di viaggio non si applica ai bambini di età inferiore ai sei anni.

Tamponi gratuiti lavoratori fragili

Art 34 co. 9-quater 9-quinquies

I nuovi commi introdotti in sede di conversione sono finalizzati ad istituire un Fondo per **la gratuità dei tamponi, dei test molecolari e dei test antigenici** rapidi per l'ottenimento della certificazione verde COVID prevista dalla normativa vigente o del certificato COVID digitale UE **per i cittadini con disabilità o in condizione di fragilità** che non possono effettuare la vaccinazione COVID-19 a causa di patologie ostative certificate.

Allo scopo è prevista l'emanazione di un decreto del Ministro della salute – MEF – Ministro per le disabilità.

Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche

Art. 71

L'articolo 71, dopo le novità introdotte in sede di conversione, estende le disposizioni di sostegno per le imprese danneggiate dalle avversità atmosferiche. In particolare, viene esteso per i mesi di **maggio e giugno 2021** la possibilità per le imprese agricole che:

- ◆ hanno subito danni dalle gelate e brinate eccezionali,
- ◆ al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio gelo brina,

di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva⁴².

Viene inoltre aggiunto il comma 1-bis con il quale si riconosce, entro determinati limiti, in favore delle imprese agricole site in Calabria che hanno subito danni a seguito delle avversità atmosferiche del 21 e 22 novembre 2020 (e che non beneficiavano di polizza assicurativa), l'accesso agli interventi compensativi del Fondo di Solidarietà nazionale (FSN).

Reddito di emergenza

Art. 36

Resta invariato nella legge di conversione l'articolo che destina oltre 884 milioni di euro per il riconoscimento di 4 ulteriori quote di Reddito di emergenza⁴³ - REM - alle famiglie in difficoltà.

Per l'accesso alle nuove mensilità, riferibili a **giugno, luglio, agosto, e settembre 2021**, erano stati confermati i precedenti requisiti richiesti⁴⁴, **con la sola modifica relativa al valore del reddito familiare**, che ora è **riferito al mese di aprile 2021**. La domanda va inviata all'INPS entro il 31 luglio 2021.

Reddito di ultima istanza professionisti con disabilità

Art. 37

Nessuna modifica all' art. 37 che consente l'erogazione del **Reddito di ultima istanza anche ai professionisti iscritti alle casse previdenziali private** che presentino disabilità e **già ricevano**

⁴² di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

⁴³ istituito dal DL 34 2020

⁴⁴ dall'art 12 comma 1 del DL 41 2021 conv. in legge n. 69 del 21.5.2021

Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

prestazioni integrative previdenziali dalla propria Cassa. Questi soggetti erano rimasti finora esclusi per una formulazione incompleta della norma precedente in tema di incompatibilità.

L'art. 37 prevede infatti ad equiparare ogni emolumento erogato dagli enti previdenziali privati a titolo di invalidità e con natura previdenziale, all'assegno di invalidità INPS, per il quale la norma istitutiva⁴⁵ prevedeva espressamente la compatibilità con il Reddito di ultima istanza.

Per ottenere il bonus i professionisti potranno **presentare domanda entro il 31 luglio** con le **modalità** previste da **ciascuna cassa professionale**.

Disposizioni in materia di Naspi e di trattamenti di mobilità in deroga

Art. 38

La norma prevedeva che **le prestazioni di indennità di disoccupazione NASPI** già in pagamento restino **confermate nell'importo alla data del 26 maggio 2021 fino al 31 dicembre 2021**. Inoltre, si prevede non venga applicata la norma sulla riduzione progressiva dell'importo⁴⁶:

- ◆ sia alle prestazioni già in pagamento alla data del 1° giugno 2021 che
- ◆ alle nuove prestazioni decorrenti nel periodo 1.6.2021-30.9.2021.

L'agevolazione è **applicabile fino al 31 dicembre 2021**.



A partire dal 1° gennaio 2022 la riduzione progressiva torna ad operare. Per le prestazioni relative al periodo agevolato (1.6-30.9) si applicheranno retroattivamente.

La legge di conversione prevede lo stop della riduzione progressiva anche ai trattamenti di mobilità in deroga per i lavoratori delle aziende nelle aree di crisi complessa, nei casi di terza e quarta proroga.

Contratto di espansione

Art. 39

⁴⁵ Art. 44 DL 18/2020

⁴⁶ Art. 4 comma 3 D.lgs. 4.3.2015

STUDIO PUCCI ASSOCIATI Società tra Professionisti S.R.L.

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)

Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032

E-mail: info@studiopucci.com

Website: www.studiopucci.com

Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 – 00193 Roma (RM)



Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

L'articolo 39, che **non ha subito modifiche** in sede di conversione, prevede un ampliamento della possibilità di utilizzo del Contratto di espansione⁴⁷ per le aziende che intendono ristrutturarsi. Il requisito di accesso legato alla soglia del **numero di dipendenti**⁴⁸ resta quindi fissato a **100, per i contratti stipulati entro il 31.12.2021**. L'articolo inoltre rfinanzia per l'anno 2024 le disposizioni in materia di agevolazione all'esodo per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata.

Cassa integrazione e contratti di solidarietà

Art. 40

Non ha subito sostanziali modifiche l'art. in esame, il quale prevede per **i datori di lavoro privati** che:

- ◆ interrompono o riducono l'attività a motivo del COVID, e
- ◆ che hanno avuto un calo di fatturato del 50% nel primo semestre 2021 rispetto al primo semestre 2019,

la possibilità di **presentare domanda di cassa integrazione guadagni collegata a contratti di solidarietà per una durata massima di 26 settimane**, da utilizzare **dal 26 maggio al 31 dicembre 2021**.⁴⁹



La legge di conversione è intervenuta inserendo il nuovo comma 1 bis, che amplia **i termini per l'istanza relativamente alle aziende aderenti al fondo di solidarietà del trasporto aereo**⁵⁰, per cui **i termini delle domande di accesso** ai trattamenti integrativi, scaduti nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 30 aprile 2021, **sono differiti al 31 luglio 2021**.

Al comma 3 e 4 resta previsto **l'esonero** per l'utilizzo della Cassa integrazione ordinaria con causali NON COVID dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, **dal pagamento del contributo addizionale**, previsto dall'art 5 d.lgs. 148/2015.

⁴⁷ Istituito dall'art. 41 comma 1 bis del d.lgs. 148/2015

⁴⁸ La soglia numerica si calcola considerando i lavoratori occupati in media, con qualsiasi qualifica e tipo di contratto nel semestre precedente l'accordo.

⁴⁹ Maggiori dettagli nella Circolare del giorno n. 120/2021, dedicata al DL Sostegni bis n. 73 -2021

⁵⁰ articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016

STUDIO PUCCI ASSOCIATI Società tra Professionisti S.R.L.

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)

Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032

E-mail: info@studiopucci.com

Website: www.studiopucci.com

Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 – 00193 Roma (RM)



Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

Le aziende utilizzatrici **saranno soggette al blocco dei licenziamenti** per la durata del periodo di integrazione salariale, restando sempre esclusi i recessi per cambio di appalto o per cessazione dell'attività o fallimento.

Viene previsto inoltre, con il **comma 1-bis – introdotto nel corso dell'esame alla Camera** – il differimento al 31 luglio 2021 dei termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso alle prestazioni integrative dei trattamenti straordinari di integrazione salariale erogate dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, scaduti nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 30 aprile 2021.

Ulteriore cassa integrazione guadagni straordinaria

Art 40 bis

Introdotta in sede di conversione, per fronteggiare situazioni aziendali di particolare difficoltà presentate al MiSE, la possibilità che ai datori di lavoro privati che hanno utilizzato le 13 settimane di cassa integrazione prevista dal dl 41 2021 possa essere riconosciuto un **trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga, per un massimo di ulteriori tredici settimane** fruibili fino al 31 dicembre 2021, entro i limiti di spesa previsti (351 milioni di euro) e monitorati dall'INPS.

Restano sempre preclusi, in caso di utilizzo, i licenziamenti collettivi e per giustificato motivo oggettivo tranne nei casi citati all'art 40.

Contratto di rioccupazione

Art. 41

Inalterato l'articolo che istituisce in via eccezionale dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 il **“Contratto di rioccupazione”** per incentivare il mercato del lavoro nella fase di ripresa post pandemia. Si tratta di una forma di **contratto a tempo indeterminato con le seguenti caratteristiche:**

- ◆ **esonero contributivo totale** con esclusione dei premi e contributi dovuti all' Inail, per un importo massimo di 6000 euro su base annua
- ◆ per la durata del **periodo di prova di 6 mesi** e
- ◆ obbligo di **un progetto formativo personalizzato** concordato con il lavoratore

STUDIO PUCCI ASSOCIATI Società tra Professionisti S.R.L.

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)
Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032
E-mail: info@studiopucci.com
Website: www.studiopucci.com
Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 – 00193 Roma (RM)



Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

- ◆ per tutti i lavoratori in stato di disoccupazione⁵¹ in tutti i settori tranne il lavoro agricolo e il lavoro domestico.

Alla fine del periodo di prova di 6 mesi le parti possono recedere con il preavviso previsto dall'art. 2118 cc, in caso contrario il rapporto prosegue come contratto a tempo indeterminato.

Sono **esclusi i datori di lavoro privati che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti** individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva.

Cassa integrazione e contratti di solidarietà

Art. 41 bis

La legge di conversione introduce il nuovo articolo 41 bis nel quale si prevede, con una modifica temporanea al d.lgs. 81/2015 la possibilità di ricorrere ai contratti a tempo determinato per "specifiche esigenze previste dai contratti collettivi". In questi casi il contratto a tempo determinato può avere un termine di durata superiore a 12 mesi, restando comunque entro il limite complessivo di 24 mesi. La norma si applica fino al 30 settembre 2022.⁵²

Indennità lavoratori stagionali, a termine settore turismo spettacolo

Art. 42

L'articolo 42 nel quale il decreto 73-2021 rinnovava le indennità INPS di sostegno al reddito per le categorie di lavoratori già raggiunte dai precedenti decreti di emergenza, **viene finanziato con maggiori risorse** (848 milioni invece che 750).

Ricordiamo che il **bonus del Decreto Sostegni bis (mensilità di maggio)** pari a **1600 euro** è destinato:

- ◆ ai lavoratori già beneficiari⁵³ in forma automatica, e

⁵¹ Art 19 d.lgs 150/2015

⁵² Il dossier dell'ufficio Studi del Senato segnala la necessità di chiarire se sia sufficiente la stipula del contratto entro la data del 30 settembre 2022 o se invece sia necessario che anche il rapporto di lavoro inizi entro tale data.

⁵³ ai sensi dell'art. 10 commi da 1 a 9 del dl 41 2021 (Sostegni 1)

Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

- ◆ su domanda, ai lavoratori delle stesse categorie che hanno perso il lavoro successivamente, entro la data di entrata in vigore del decreto, 26 maggio 2021 (vedi tabella sotto). **La domanda può essere inviata fino al 31 luglio 2021**⁵⁴.

Nella **legge di conversione, inoltre, viene introdotto il comma 8 bis con il quale si prevede la detassazione del reddito imponibile per i contributi e le indennità di qualsiasi natura, anche integrativi o aggiuntivi** rispetto a quelli riconosciuti dalla disciplina statale, erogati, in via eccezionale, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sempre in favore di lavoratori che per l'emergenza da COVID-19 hanno cessato o ridotto la loro attività.

INDENNITÀ DECRETO SOSTEGNI BIS 1600 EURO	
BENEFICIARI	REQUISITI
dipendenti stagionali settore turismo e stabilimenti termali, anche tramite contratto di somministrazione	<ul style="list-style-type: none"> ◆ rapporto di lavoro cessato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021, ◆ con almeno trenta giornate lavorative nel medesimo periodo ◆ non titolari di NASPI, né pensione diretta ne rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della norma, 26 maggio 2021.
dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da turismo e stabilimenti termali, anche in somministrazione	<ul style="list-style-type: none"> ◆ rapporto di lavoro cessato involontariamente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021, ◆ con almeno trenta giornate lavorative nel medesimo periodo; ◆ non titolari di pensione né altro rapporto di lavoro dipendente tranne il contratto intermittente senza indennità
lavoratori intermittenti	<ul style="list-style-type: none"> ◆ con almeno trenta giornate lavorative nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021
lavoratori autonomi occasionali, privi di partita IVA	<ul style="list-style-type: none"> ◆ che tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali ◆ che non abbiano un contratto in essere alla data del 26 maggio 2021. ◆ iscritti alla data del 26 maggio alla Gestione separata, ◆ con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile; ◆ non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie

⁵⁴ Come da istruzioni della circolare INPS N. 90 2021

STUDIO PUCCI ASSOCIATI Società tra Professionisti S.R.L.

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)
Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032
E-mail: info@studiopucci.com
Website: www.studiopucci.com
Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 – 00193 Roma (RM)



Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

incaricati alle vendite a domicilio	<ul style="list-style-type: none"> ◆ con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 ◆ titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata alla data del 26 maggio 2021 ◆ non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (Ex Enpals)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ con almeno 30 contributi giornalieri versati al Fondo tra il 2019 e il 26 maggio 2021 e con reddito non superiore a 75mila euro <p>OPPURE</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ con almeno sette contributi giornalieri versati al Fondo tra il 1.1.2019, e il 26 maggio 2021 e con reddito non superiore ai 35.000 euro. ◆ In entrambi i casi i beneficiari non devono essere titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente, escluso il contratto intermittente senza indennità di disponibilità
dipendenti a tempo determinato settore turismo e stabilimenti termali	<ul style="list-style-type: none"> ◆ con uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, pari ad almeno trenta giornate tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 ◆ con uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, pari ad almeno trenta giornate nel corso del 2018 ◆ non titolari di pensione né altro rapporto di lavoro dipendente, tranne il contratto intermittente senza indennità.

Decontribuzione settori turismo stabilimenti termali commercio, nonché del settore creativo, culturale, spettacolo

Art. 43

L'**esonero contributivo per le aziende** più colpite dall'emergenza Covid previsto dal DL 73/2021, con questo articolo viene **ampliato a nuovi settori di attività**. La decontribuzione riguarda le aziende che hanno utilizzato trattamenti di integrazione salariale nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 nei settori:

- ◆ **del turismo e**
- ◆ **degli stabilimenti termali e**
- ◆ **del commercio,**

cui la conversione in legge aggiunge ora:

- ◆ **i settori creativo, culturale e dello spettacolo.**

L'agevolazione comporta per l'azienda **il blocco dei licenziamenti fino a fine 2021**.

STUDIO PUCCI ASSOCIATI Società tra Professionisti S.R.L.

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)
Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032
E-mail: info@studiopucci.com
Website: www.studiopucci.com
Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 - 00193 Roma (RM)



Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

La misura ha le seguenti caratteristiche:

- ◆ è fruibile dal 26 maggio ed entro il 31 dicembre 2021
- ◆ nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruita nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021
- ◆ restano esclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL.
- ◆ resta ferma l'aliquota di computo ai fini delle prestazioni pensionistiche
- ◆ è cumulabile con altri esoneri previsti dalla normativa vigente.



La violazione del divieto di licenziamento comporta la **revoca dell'esonero contributivo** e l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale.

Contributi per i servizi della ristorazione collettiva

Art. 43-bis

La legge di conversione introduce con l'art 43 un **nuovo contributo a fondo perduto destinato alle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva** nel limite di spesa complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

Criteri e modalità di domanda sono demandati a un **decreto del Ministro dello sviluppo economico**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare **entro trenta giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Anche questa misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Disposizioni straordinarie per la promozione dell'offerta turistica

Art. 43-ter

Il **nuovo articolo** prevede lo stanziamento di 3 milioni per un Fondo a sostegno del turismo presso il Ministero del Turismo e destinato alle Regioni. Servirà alla stipula di polizze assicurative per l'assistenza sanitaria ai turisti stranieri (non residenti in Italia né nella Repubblica di San Marino o in Città del Vaticano) in caso di contagio da Coronavirus-2 durante la loro permanenza nel territorio regionale, quali ospiti delle strutture turistico-ricettive. L'assicurazione dovrà consentire il rimborso delle spese mediche e dei costi per il prolungamento del soggiorno dei turisti in Italia. Il periodo di copertura assicurativa avrà durata dalla data della stipula al 31 dicembre 2021.

STUDIO PUCCI ASSOCIATI Società tra Professionisti S.R.L.

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)
Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032
E-mail: info@studiopucci.com
Website: www.studiopucci.com
Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 - 00193 Roma (RM)



Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

NOVITA'

Polizze assicurative per rimborso spese mediche COVID ai turisti stranieri

Le modalità di attuazione **saranno definite da un decreto del Ministro del Turismo da adottare entro 30 giorni** dalla conversione del decreto, sentita la Conferenza Stato- Regioni.

Indennità lavoratori sportivi

Art. 44

Non subisce modifiche l'art. 44, con la nuova **indennità economica di sostegno al reddito per i collaboratori di CONI, CIP, Federazioni, enti, società e associazioni sportive riconosciute dal CONI, che** abbiano ridotto o cessato l'attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 entro la data del 31 marzo 2021. Esclusi i percettori di:

- ◆ altro reddito da lavoro autonomo o dipendente
- ◆ pensioni di ogni genere escluso l'assegno ordinario di invalidità
- ◆ reddito di cittadinanza e di
- ◆ reddito di emergenza.

L'ammontare dell'indennità era stato definito sulla base dei compensi percepiti dai beneficiari nel 2019, sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle Entrate, con **importi da 800 a 2400 euro**.

Proroga Cassa integrazione straordinaria per cessazione

Art. 45

Invariata la norma sulla **proroga eccezionale di 6 mesi della** cassa integrazione straordinaria per le aziende di **particolare rilevanza** strategica nazionale che abbiano avviato processi di cessazione **dell'attività**.

L'agevolazione è **fruibile dal 26 maggio al 31 dicembre 2021**. Necessario però, per accedere, un **ulteriore accordo da stipulare in sede governativa** presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il Ministero dello sviluppo economico e la Regione interessata.

STUDIO PUCCI ASSOCIATI Società tra Professionisti S.R.L.

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)
Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032
E-mail: info@studiopucci.com
Website: www.studiopucci.com
Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 - 00193 Roma (RM)



Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

Misure per centri per l'impiego, patronati e ANPAL

Art. 46

Invariato anche l'art. 46 che provvedeva a **ulteriori finanziamenti per Centri per l'impiego** (70 milioni euro - comma 1) e **Patronati** (50 milioni - comma 5).

Inoltre, con in commi da 2 a 4 viene **ridisegnata la governance dell'Agencia nazionale per le politiche attive del lavoro ANPAL**, che rientra nell'alveo della struttura del Ministero del lavoro. Abolita la figura del Presidente le cui funzioni sono attribuite al Direttore generale.

Versamenti contributivi artigiani e commercianti

Art. 47

L'articolo, senza modifiche in sede di conversione, conferma la **proroga** per il **versamento dei contributi previdenziali** a carico degli **iscritti alle gestioni speciali Artigiani e Esercenti attività commerciali**, con scadenza 17 maggio 2021 **al 20 agosto 2021**.

Regolarità contributiva per esonero contributivo parziale autonomi

Art. 47 bis c. 1

Il nuovo articolo 47 bis al primo comma, in tema di esonero contributivo parziale previsto dalla legge di bilancio 2021⁵⁵ per:

- ◆ gli autonomi iscritti alle gestioni INPS e
- ◆ i professionisti iscritti alle casse ordinistiche
- ◆ con specifici requisiti di reddito

prevede che il **requisito della regolarità contributiva, richiesta per l'agevolazione sia verificata d'ufficio dagli enti concedenti⁵⁶ a far data dal 1° novembre 2021**, quindi con versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Si resta in attesa del decreto attuativo, ancora non pubblicato (malgrado il termine per le domande sia fissato dalla legge 178/2020 al 31 luglio 2021).

⁵⁵ cui all'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178

⁵⁶ INPS o Casse previdenziali private

Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

Si conferma peraltro il previsto recupero degli importi fruiti nel caso l'esonero risultasse poi non spettante.

Piano nazionale scuole dei mestieri

Art. 48

L'articolo, senza modifiche in sede di conversione, istituisce un fondo di 20 milioni di euro denominato "Scuole dei mestieri", finalizzato all'istituzione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con il Ministero del lavoro, di Scuole dei mestieri nell'ambito dei settori di specializzazione industriale del territorio. La norma demanda a un successivo decreto l'individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione della misura che mira a:

- ◆ una maggiore integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale;
- ◆ la transizione occupazionale;
- ◆ la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti.

Credito di imposta specializzazione dipendenti

Art. 48-bis

Viene istituito in sede di conversione un nuovo **credito di imposta sulle spese per attività di formazione professionale dei dipendenti**.

In particolare, ci si riferisce alle spese relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui sia occupato con corsi di specializzazione e di perfezionamento, di durata non inferiore a sei mesi in Italia o all'estero, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, quali:

- ◆ big data e analisi dei dati,
- ◆ cloud e fog computing,
- ◆ sicurezza cibernetica,
- ◆ sistemi cyber-fisici,
- ◆ prototipazione rapida,
- ◆ Sistemi di visualizzazione e realtà aumentata,
- ◆ Robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina,

STUDIO PUCCI ASSOCIATI Società tra Professionisti S.R.L.

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)
Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032
E-mail: info@studiopucci.com
Website: www.studiopucci.com
Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 – 00193 Roma (RM)



Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

- ◆ manifattura additiva,
- ◆ Internet delle cose e delle macchine
- ◆ Integrazione digitale dei processi aziendali.

NOVITA'

Credito di imposta fino a 30mila euro Per spese specializzazione di alto livello dei dipendenti su tecnologie previste dal PNRR

Il nuovo credito d'imposta:

- ◆ Si applica nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020,
- ◆ sarà pari al 25% della spesa sostenuta, fino all'importo massimo di 30.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria,
- ◆ non concorrerà alla formazione del reddito,
- ◆ non concorrerà della base imponibile dell'IRAP
- ◆ sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Criteri e modalità di richiesta saranno definiti da un **decreto del MiSE**, di concerto con il MEF, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Indennità lavoratori frontalieri

Art. 49

Confermato l'art. 49 che prorogava anche per il 2021 la misura prevista dal decreto Rilancio n. 34/2020, relativa al finanziamento di **una** indennità di sostegno al reddito, ancora non quantificata, in favore:

- ◆ dei **lavoratori frontalieri residenti in Italia**, che svolgono la propria attività nei Paesi UE confinanti o limitrofi ai confini nazionali
- ◆ dei **lavoratori frontalieri operanti nei Paesi confinanti o limitrofi extra-UE** regolamentati da appositi accordi bilaterali,

in una di queste condizioni:

STUDIO PUCCI ASSOCIATI Società tra Professionisti S.R.L.

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)

Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032

E-mail: info@studiopucci.com

Website: www.studiopucci.com

Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 - 00193 Roma (RM)



Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

- ◆ **lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,**
- ◆ **lavoratori subordinati,**
- ◆ **titolari di partita IVA**
- ◆ che avessero **cessato involontariamente il rapporto di lavoro** frontaliero a far data del 23 febbraio 2020 e fossero privi dei requisiti per poter godere della NASPI.

L'indennità dovrebbe essere erogata dunque sia nel 2020 che per il 2021. **Si attende però ancora il decreto attuativo interministeriale.**



Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

Misure di tutela del lavoro: CIGS COVID trasporto aereo e settore tessile moda

Art. 50-bis

La legge di conversione ricomprende le **nuove misure di integrazione salariale per alcuni settori produttivi introdotte dal DL 99 2021, che viene contestualmente abrogato.**

Con i commi da 2 a 7, ai datori di lavoro delle

- ◆ industrie tessili,
- ◆ delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e
- ◆ delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili,

classificati secondo le **tabelle delle attività economiche ATECO 2007, con i codici 13, 14 e 15**, che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa, si dà la possibilità di presentare, per i lavoratori in forza alla data del 30 giugno 2021, domanda di concessione del **trattamento ordinario di integrazione salariale** con causale COVID 19⁵⁷ per una durata massima di **17 settimane tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021**. Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.

Per la presentazione delle domande si osservano le procedure di cui all'articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

A questi datori di lavoro **resta precluso fino al 31 ottobre 2021, l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e di licenziamento per giustificato motivo oggettivo** e restano sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020. Il divieto non applica nelle ipotesi di:

- ◆ licenziamenti motivati dalla cessazione
- ◆ accordo collettivi sindacali di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono.
- ◆ fallimento
- ◆ personale già impiegato nell'appalto, riassunto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore.

⁵⁷ di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

NOVITA' CASSA INTEGRAZIONE 2021

**blocco licenziamenti e altre 17 settimane di Cassa COVID
per settore tessile-moda-pelletterie
fino al 31 ottobre 2021**

Al comma 8 viene istituito un nuovo **"Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale"** (FPCRP), con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021 per **iniziative di formazione dei lavoratori in cassa integrazione per almeno 30% delle ore, e dei percettori di NASPI**. Con decreto del Ministro del lavoro previa intesa in Conferenza Stato regioni, saranno definiti entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge, i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse.

Il comma 10 prevede invece **l'azzeramento del conteggio dei periodi di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario con causale COVID 19, fruiti ai fini dei limiti ordinari di utilizzo**⁵⁸.

Credito di imposta donazioni per borse di studio a neolaureati

Art.60 bis

Questo nuovo articolo modifica una norma della legge di bilancio⁵⁹ prevedendo per l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo, un **credito di imposta per le imprese** (invece che per enti pubblici e privati) che sostengano con donazioni nell'anno 2021 o nell'anno 2022, **borse di studio a neolaureati per la frequenza di corsi**, promossi da università e istituti di formazione, per **l'acquisizione di competenze manageriali**. Il credito di imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione:

- ◆ fino al 100 % per le piccole e microimprese,
- ◆ fino al 90 % per le medie imprese e
- ◆ fino all'80 % per le grandi imprese dell'importo

delle donazioni effettuate, fino **all'importo massimo di 100.000 euro**.

¹⁵ limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

⁵⁹ comma 536 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178

STUDIO PUCCI ASSOCIATI Società tra Professionisti S.R.L.

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)
Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032
E-mail: info@studiopucci.com
Website: www.studiopucci.com
Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 - 00193 Roma (RM)



Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

Le modalità di attuazione saranno definite da un **decreto del Ministro dell'università e della ricerca**, di concerto con il Ministro da adottare **entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge**, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione per i giovani

Art. 64

L'articolo ha subito solo modifiche di tipo formale e prevede, in sintesi⁶⁰:

- ◆ la **proroga del Fondo Gasparini** relativo alla **sospensione dei mutui prima casa fino al 31 dicembre 2021**,
- ◆ l'accesso in via prioritaria al **Fondo Garanzia prima casa⁶¹ anche ai giovani di età inferiore ai 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000 euro annui**, con copertura elevata fino all'80% della quota. I termini per le richieste agli istituti finanziari vanno dal 24 giugno 2021 al 30 giugno 2022. Inoltre, gli stessi spetta l'esonero dal pagamento dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale.

Disposizioni urgenti in materia previdenziale e assistenziale per il settore dello spettacolo

Art. 66

Vengono introdotte parziali modifiche all'articolo 66 che ha ampliato le tutele assistenziali e previdenziali per i lavoratori iscritti al Fondo Previdenziale lavoratori dello Spettacolo FPLS - ex Enpals) non raggiunti dalle coperture ordinarie. Si trattava in particolare di:

- ◆ aumento indennità di malattia e maternità⁶²,
- ◆ misure di tutela della genitorialità,
- ◆ agevolazioni in materia previdenziale
- ◆ nuova indennità di disoccupazione "ALAS"⁶³.

⁶⁰ vedi maggiori dettagli nella Circolare del Giorno n. 120/2021 sul DL. Sostegni bis n.73 2021

⁶¹ disciplinato dall'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147

⁶² Per le quali è stata già emanato il messaggio di istruzioni INPS 2563/2021

⁶³ Maggiori dettagli nella Circolare del Giorno n. 120/2021

STUDIO PUCCI ASSOCIATI Società tra Professionisti S.R.L.

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)

Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032

E-mail: info@studiopucci.com

Website: www.studiopucci.com

Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 - 00193 Roma (RM)



Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

Per quanto riguarda **la copertura assicurativa INAIL**, la legge di conversione dispone che **tutti i lavoratori autonomi iscritti al FPLS siano assicurati presso INAIL a partire dal 1° gennaio 2022**.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e con il Ministro della cultura, su proposta dell'INAIL saranno stabilite:

- ◆ le modalità di attuazione i soggetti tenuti al versamento del premio,
- ◆ l'inquadramento nella gestione tariffaria e
- ◆ le retribuzioni imponibili per il calcolo dei premi e per la liquidazione delle indennità

Inoltre, viene introdotto **anche per le fondazioni lirico-sinfoniche⁶⁴ l'obbligo assicurativo contro gli infortuni** sul lavoro e le malattie professionali per il personale orchestrale, **a partire dalla data di entrata in vigore della legge** in commento.

Riequilibrio finanziario INPGI

Art. 67 co. 9 quinquies

Il comma 9-quinquies dell'articolo 67 introdotto in sede di conversione prevede due misure relative al risanamento dell'istituto di previdenza dei giornalisti:

1. differisce dal 30 giugno 2021 **al 31 dicembre 2021 la sospensione della norma sull'eventuale commissariamento**.
2. prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio – Dipartimento per l'informazione e l'editoria - di una **commissione tecnica, al fine di consentire approfondimenti** sulle misure necessarie al riequilibrio della gestione previdenziale sostitutiva dell'INPGI, che dovranno concludersi entro il 20 ottobre 2021.

⁶⁴ Ex articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367

Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

Misure di sostegno agricoltura, pesca, acquacoltura e settore agrituristico

Art.68 - 68 bis – 68 ter

L'articolo prevede una lunga serie di agevolazioni specifiche per il settore agricolo e della pesca, che vengono ulteriormente potenziate dalla legge di conversione.

Si aggiunge infatti un **incremento al Fondo** per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, da destinare a **contributi per gli allevatori bovini**.

Il comma 15 bis prevede uno stanziamento di 15 milioni di euro per potenziare gli interventi in favore delle forme di **produzione agricola a ridotto impatto ambientale** e di promuovere le filiere e i distretti di **agricoltura biologica**.

Il comma 15 ter proroga fino al 31 dicembre 2021 (o fino al termine dello stato di emergenza connesso al Covid 19, se successivo), la norma⁶⁵ che consentiva la **compatibilità tra:**

- ◆ **percezione di cassa integrazione a zero ore, Naspi o Discoll e Reddito di cittadinanza e stipula di contratti a termine non superiori a 30 giorni** rinnovabili 1 volta, con il limite di reddito annuo pari a 2000 euro.

Un ulteriore stanziamento di 500mila euro è destinato al sostegno alle **sperimentazioni di progetti innovativi in agricoltura** per la riduzione dei costi e per contenere l'impatto ambientale.

NOVITA AGRICOLTURA

Contributi per allevatori bovini

Agricoltura biologica

Sperimentazione in agricoltura

Proroga compatibilità indennità INPS e contratti a termine agricoli

Cofinanziamento per riparto programmi sviluppo rurale FEASR

Fondo perduto per birrifici artigianali

⁶⁵ dell'art. 94 dl 34/2020

Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

Contributi a fondo perduto per il settore della birra artigianale

Art. 68 quater

Il nuovo articolo 68 quater riconosce per l'anno 2021 un contributo a fondo perduto ai birrifici artigianali in misura pari a 0,23 euro per ciascun litro di birra del quantitativo complessivamente preso in carico rispettivamente nel registro della birra condizionata oppure nel registro annuale di magazzino nell'anno 2020.

Indennità per i lavoratori dell'agricoltura e della pesca

Art. 69

La legge di conversione conferma senza modifiche le indennità di sostegno al reddito per i lavoratori del settore agricolo e della pesca. Si tratta in particolare:

1. di un contributo **per gli operai agricoli a tempo determinato** (OTD) che abbiano svolto almeno 50 giornate di lavoro nel 2020 **pari a 800 euro**.
2. **di un contributo una tantum per i pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative**, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari di ammontare **pari a 950 euro**.

Le indennità sono esenti IRPEF e incompatibili con:

- ◆ titolarità di contratti di lavoro subordinato
- ◆ percezione di pensioni, con l'eccezione dell'assegno di invalidità, Reddito di emergenza, Reddito di cittadinanza e altre indennità INPS legate all'emergenza COVID.

Esonero contributivo filiere agricole agrituristiche e vitivinicole

Art.70

Nessuna modifica all'art. 70, che riconosce alle aziende delle filiere agricole agrituristiche e vitivinicole, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per la quota a carico dei datori di lavoro, per la **mensilità di febbraio 2021**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

Lo stesso esonero è riconosciuto anche agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e coloni.

STUDIO PUCCI ASSOCIATI Società tra Professionisti S.R.L.

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)
Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032
E-mail: info@studiopucci.com
Website: www.studiopucci.com
Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 – 00193 Roma (RM)



Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

Contributo per i destinatari dei ristori delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori

Art. 73-bis

L'articolo, introdotto in sede di conversione, inserisce un contributo per gli autotrasportatori che in seguito al crollo del Ponte Morandi di Genova hanno dovuto percorrere tragitti più lunghi.

Viene così stabilito che per i destinatari dei ristori⁶⁶, hanno diritto a un contributo, che, in ogni caso, non può superare l'importo corrisposto a titolo di imposte sui redditi relativi ai ristori percepiti per le **maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori** in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel comune di Genova, noto come "**ponte Morandi**", avvenuto il 14 agosto 2018, consistenti nella **forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi** rispetto ai normali percorsi e nelle difficoltà logistiche dipendenti dall'ingresso e dall'uscita dalle aree urbane e portuali.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

Disposizioni in materia di acquisto di veicoli meno inquinanti

Art. 73-quinquies

L'articolo, introdotto in sede di conversione, proroga **al 31 dicembre 2021** gli incentivi per l'acquisto di veicoli meno inquinanti. In particolare:

- ◆ alle persone fisiche e giuridiche che **acquistano** in Italia **dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo** di fabbrica, è riconosciuto un **contributo di euro 1.500** per l'acquisto di un solo veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, qualora il numero di grammi

⁶⁶ erogati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del DL 109/2018 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,

Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

(g) di anidride carbonica (CO₂) emessi per chilometro (km) sia compreso tra 61 e 135 e sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro.

- ◆ A chi acquista in Italia, a decorrere **dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, veicoli commerciali** di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un **contributo differenziato in base alla massa** totale a terra del veicolo, **all'alimentazione** e all'eventuale **rottamazione** di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV, secondo tabella prevista⁶⁷.

1.



⁶⁷ Tabella prevista al comma 657 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178

STUDIO PUCCI ASSOCIATI Società tra Professionisti S.R.L.

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)
Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032
E-mail: info@studiopucci.com
Website: www.studiopucci.com
Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 – 00193 Roma (RM)

